

# **Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227**

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 9 inserimento dell'articolo 10 bis al decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 10 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 11 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 13 inserimento dell'articolo 16 bis al decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 14 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018  
Art. 15 regime di aiuti transitorio  
Art. 16 entrata in vigore

## **art. 1** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è sostituita dalla seguente:  
"b) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale;"

## **art. 2** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 è inserito il seguente:  
"2 bis) risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'adesione all'accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"
- b) alla lettera e) del comma 1, le parole: ", per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi," sono sostituite dalle seguenti: ", per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni,".

### **art. 3** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

- 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera g) del comma 2 le parole: "il diritto al lavoro dei disabili" sono sostituite dalle seguenti: "il diritto al lavoro delle persone con disabilità" e le parole: "e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "e la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015";
  - b) alla lettera i) del comma 2 le parole: "i contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015".

### **art. 4** modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 le parole: "di durata non inferiore a otto mesi," sono sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a sei mesi," e le parole: "e che appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "e che appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).".

### **art. 5** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera d) del comma 1 le parole: "dei contratti collettivi nazionali di lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015,";
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.".

### **art. 6** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

- 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:  
"a) assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;"

- b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:  
"b) assunzione di soggetti che, nei 18 mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo;"
- c) il numero 2) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:  
"2) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;"
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Gli incrementi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili."

## **art. 7** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: ", di durata non inferiore a otto mesi," sono sostituite dalle seguenti: ", di durata non inferiore a sei mesi," e le parole: "pari a € 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "pari a € 2.500,00";
  - b) al comma 2 le parole: "di € 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di € 500,00";
  - c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:  
"a) assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;"
  - d) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:  
"b) assunzione di soggetti che, nei 18 mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo;"
  - e) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. Gli incrementi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili."

## **art. 8** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b) del comma 2 le parole: "per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo complessivamente non inferiore a 540 giorni";
  - b) il comma 3 è abrogato.
  - c) il comma 4 è abrogato.

## **art. 9** inserimento dell'articolo 10 bis al decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è inserito il seguente:

### **"art. 10 bis** ammontare degli incentivi per assunzioni di almeno 10 lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel caso di assunzioni di almeno 10 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato di durata non inferiore a 12 mesi effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, è incrementato:

- a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra 10 e 14;

- b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra 15 e 30;
  - c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra 31 e 50;
  - d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a 50.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui agli articoli 7, commi 2 e 3, e 8, comma 2.”.

## **art. 10** modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è aggiunto il seguente:
- “2 bis.** Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005.”

## **art. 11** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: “il sistema FEG” sono sostituite dalle seguenti: “l'apposito applicativo informatico”;
  - b) al comma 5 le parole: “il sistema FEG” sono sostituite dalle seguenti: “l'apposito applicativo informatico”.

## **art. 12** modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “tramite il sistema di gestione on line delle domande FEG (Front end generalizzato).” sono sostituite dalle seguenti: “tramite l'apposito applicativo informatico.”;
  - b) il comma 3 è abrogato;
  - c) il comma 4 è abrogato.

## **art. 13** inserimento dell'articolo 16 bis al decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è inserito il seguente:
- “art. 16 bis** risorse
1. Le domande vengono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda. “.

## **art. 14** modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è aggiunto il seguente:
- “5 bis.** Nelle ipotesi di cui all'articolo 10 bis, qualora, dopo l'erogazione dell'incentivo ed

entro trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato. Non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale."

## **art. 15 regime di aiuti transitorio**

- 1.** Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 di cui al decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono concessi quali aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette in applicazione dell'articolo 54 del Regime quadro nazionale della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" a condizione che il Regime esistente sia stato prorogato a seguito della quarta modifica, di cui alla Comunicazione della Commissione 13 ottobre 2020 (2020/C 340 I/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 ottobre 2020, del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020.
- 2.** In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 236/2018, il regime di aiuti di cui al comma 1 si applica alle concessioni disposte fino alla data del 30 giugno 2021 o fino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale ulteriore modifica al Quadro temporaneo.
- 3.** Alla scadenza delle proroghe di cui al comma 2, gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 di cui al decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono concessi a titolo di aiuti de minimis ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento.

## **art. 16 entrata in vigore**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

VISTO: IL PRESIDENTE